DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1974

concernente la riforma della struttura agricola nella Repubblica federale di Germania in applicazione della direttiva n. 72/160/CEE

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/258/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio n. 72/160/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato, in data 5 febbraio 1974, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva n. 72/160/CEE, la

— legge sull'adeguamento dei sussidi di vecchiaia nel regime di aiuti agli agricoltori anziani (settima legge che modifica la legge sugli aiuti agli gricoltori anziani « GAL ») del 19 dicembre 1973 ;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato il 14 giugno 1973 e 23 ottobre 1973, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 72/160/CEE le seguenti disposizioni :

— norme per l'incentivazione mediante aiuti di adeguamento a favore di lavoratori agricoli anziani, del 21 dicembre 1972 ;
— norme per l'incentivazione dell'affitto a lungo termine mediante premi, del 20 aprile 1973.
— direttiva per misure speciali a favore di aziende agricole in Bassa Sassonia — piano integrativo sociale — del 30 luglio 1970 ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva n. 72/160/CEE, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle disposizioni comunicate alla direttiva in questione del Consiglio e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per un intervento finanziario della Comunità ;

considerando che lo scopo principale della direttiva n. 72/160/CEE consiste nel rendere disponibile in misura sufficiente terreni liberi per la costituzione di aziende di dimensioni e strutture adeguate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio n. 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [2] ;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri sono pertanto tenuti

— a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 72/160/CEE alla concessione di un'indennità annua agli imprenditori agricoli a titolo principale, di età compresa tra i 55 e i 65 anni, che abbandonano l'attività agricola ;
— conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 72/160/CEE alla concessione di un premio non imputabile, calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata resa disponibile, agli imprenditori agricoli ;
— conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 72/160/CEE alla concessione di un'indennità annua ai salariati e coadiuvanti familiari permanenti agricoli di età compresa tra i 55 e i 65 anni che sono occupati in aziende i cui imprenditori beneficiano delle misure previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), della direttiva ;

considerando che la concessione dell'indennità annua o del premio è subordinata alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario e, qualora quest'ultimo sia imprenditore agricolo, alla vendita o all'affitto a lungo termine di almeno l'85 % del proprio terreno ad aziende che vengono ammodernate ai sensi della direttiva n. 72/159/CEE, o alla sottrazione all'utilizzazione agricola o alla vendita o affitto a un organismo fondiario che deve a sua volta destinare i terreni a una delle suddette utilizzazioni ;

considerando che gli Stati membri possono differenziare o non concedere l'indennità o il premio in funzione dell'età e/o della situazione di reddito del beneficiario ; che essi possono ridurre l'indennità che viene concessa ai salariati e coadiuvanti familiari permanenti agricoli del sussidio di disoccupazione che il beneficiario riceve eventualmente ;

considerando che l'indennità per cessione di terre prevista dalla legge comunicata dal governo della Repubblica federale di Germania sull'adeguamento dei sussidi di vecchiaia nel regime di aiuti agli agricoltori an-

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

[2] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

ziani corrisponde all'indennità annua di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 72/160/CEE ;

considerando che il premio previsto nelle norme comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania per l'incentivazione dell'affitto a lungo termine, nonché la misura prevista nelle direttive per le misure speciali a favore di aziende in Bassa Sassonia — piano integrativo sociale — corrispondono al premio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 72/160/CEE ;

considerando che il regime previsto nelle norme comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania per l'incentivazione mediante aiuti di adeguamento a favore dei lavoratori agricoli anziani corrisponde all'indennità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 72/160/CEE ;

considerando che, a causa del nesso esistente tra le misure previste nella direttiva n. 72/160/CEE e quelle di cui alla direttiva n. 72/159/CEE, una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva n. 72/160/CEE può essere adottata solo per il periodo per il quale è adottata anche la decisione della Commissione conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva n. 72/159/CEE sulle misure emanate per l'applicazione di detta direttiva ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le constatazioni formulate nella presente decisione corrispondono al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania il 5 febbraio 1974, 19 giugno 1973 e 23 ottobre 1973, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 72/160/CEE per l'applicazione della suddetta direttiva sono conformi ai requisiti per una partecipazione finanziaria della Comunità alla misura di cui all'articolo 6 della direttiva n. 72/160/CEE.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità copre spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente al 1° gennaio 1974.

Articolo 3

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI